



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I, 9 febbraio 2012, n. 5052

Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Ragioni di giustizia e sicurezza - Divieto del questore all'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo - Inosservanza - Reato di cui all'art. 650 c.p. - Esclusione – Ragioni.

L'inosservanza del provvedimento del questore con cui si inibisce l'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., essendo detta attività già espressamente sanzionata, in via amministrativa, dagli artt. 7 e 15 bis del codice della strada. (Cass. Pen., sez. I, 09.02.2012, n. 5052) [RIV-1209P776] Artt. 7, 15-bis c.s.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27 maggio 2010 il Tribunale di Salerno condannava S. Y. alla pena di Euro 150,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 c.p., non avendo il predetto osservato l'ordine del Questore, per ragioni di ordine pubblico, notificatogli in data 10 aprile 2008 di esercitare il mestiere di parcheggiatore abusivo. In Salerno il 30 marzo 2009.

Il Tribunale rilevava che nel provvedimento del Questore notificato all'imputato era contenuto un formale invito a desistere dall'attività condotta con l'avvertimento che in caso di inottemperanza all'ordine ricevuto sarebbe stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 c.p.. In data 30 marzo 2009 l'imputato era stato sorpreso ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo e gli era stata elevata la contravvenzione prevista dall'art. 7 C.d.S., comma 15-bis; in quel contesto era emersa la precedente diffida del Questore. Il Tribunale riteneva che la suddetta norma non poteva essere considerata speciale rispetto al reato contestato, avendo ad oggetto una condotta diversa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per seguenti motivi.

- La sentenza era affetta da nullità per carenza di motivazione e per genericità del capo di imputazione, oltre che per non aver preso in considerazione i rilievi della difesa.

- Nella specie doveva essere eventualmente applicato il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 106 che sanziona amministrativamente le ordinanze comunali in materia, norma che si pone in rapporto di specialità con il reato contestato, che agisce in via sussidiaria.

Il Tribunale erroneamente non aveva ritenuto che la norma del codice della strada che sanziona amministrativamente l'attività di parcheggiatore abusivo si pone in rapporto di specialità con la norma di cui all'art. 650 c.p..

L'art. 650 c.p., inoltre, non poteva trovare applicazione, poiché la condotta abusiva è sanzionata da un'apposita norma, e quindi nella specie era stato illegalmente dato un ordine non solo rivolto a una categoria di persone, ma anche contenente il divieto di esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, già sanzionata amministrativamente da altra norma.



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; b) che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate, da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione (V. Sez. I sent. n. 13048 del 15 ottobre 1998; Rv. 212863 e Sez. I sent. n. 5755 del 25 marzo 1999, Rv. 213241). Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad alcuni soggetti, tra i quali l'imputato, con la quale si inibisce l'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo, poichè detta attività è già espressamente sanzionata dalla sopra menzionata norma del codice della strada, e quindi, per il principio di specialità, non è applicabile anche l'ulteriore sanzione prevista dal reato di cui all'art. 650 c.p..

La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. (*Omissis*) **[RIV-1209P776] Artt. 7, 15-bis c.s.**